



Industrie De Nora S.p.A.

**PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE**

Testo in vigore dal 31 luglio 2025.

1. PREMESSA

La presente procedura (la “**Procedura**”), adottata da Industrie De Nora S.p.A. (“**Industrie De Nora**” o la “**Società**” o l’“**Emittente**”) in adempimento delle prescrizioni di cui all’art. 2391-bis del codice civile e dell’art. 4 del “*Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate*”, adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento OPC**”):

- (a) disciplina le modalità di individuazione delle parti correlate, definendo modalità e tempistiche per la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco delle parti correlate e individuando le funzioni aziendali a ciò competenti;
- (b) stabilisce le regole per l’individuazione delle operazioni con parti correlate in via preventiva rispetto alla loro conclusione;
- (c) disciplina le procedure per l’effettuazione delle operazioni con parti correlate da parte della Società, anche per il tramite di società controllate ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ⁽¹⁾;
- (d) stabilisce le modalità e la tempistica per l’adempimento degli obblighi informativi nei confronti degli organi societari e nei confronti del mercato.

La Società applica la Procedura anche tenendo conto delle indicazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente “*Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato*” (la “**Comunicazione Applicativa**”).

La presente Procedura vale come istruzione impartita dall’Emittente alle società da essa controllate, secondo la definizione di controllo come richiamata dal Regolamento OPC (le “**Controllate**” o, singolarmente, la “**Controllata**”) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 114, comma 2, del TUF.

La presente Procedura è stata adottata, in via preliminare, da Industrie De Nora con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 febbraio 2022 come successivamente modificata, in vista dell’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie dell’Emittente sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. A seguito della quotazione delle azioni dell’Emittente, la Procedura è stata adottata, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento OPC, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 5 luglio 2022, previo parere del Comitato Parti Correlate rilasciato in data 5 luglio 2022 e previa valutazione, effettuata dal Collegio Sindacale della Società, della conformità della Procedura ai principi indicati nel Regolamento OPC. La Procedura è stata successivamente modificata, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento OPC, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 10 maggio 2023, previo parere del Comitato Parti Correlate rilasciato in data 20 marzo 2023 e previa valutazione, effettuata dal Collegio Sindacale della Società, della conformità della Procedura ai principi

⁽¹⁾ Ai fini della presente Procedura, laddove la stessa disciplina le operazioni con parti correlate effettuate per il tramite di società controllate, si precisa che queste ultime sono da intendersi le società controllate, direttamente o indirettamente, dall’Emittente, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

indicati nel Regolamento OPC. La Procedura è stata infine modificata, da ultimo, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31 luglio 2025, previo parere del Comitato Parti Correlate rilasciato in data 28 luglio 2025 e previa valutazione, effettuata dal Collegio Sindacale della Società, della conformità della Procedura ai principi indicati nel Regolamento OPC. Le disposizioni della presente Procedura sono entrate in vigore a far tempo dal 31 luglio 2025.

La Procedura, nel testo di volta in volta vigente, è pubblicata sul sito *internet* della Società www.denora.com alla sezione “*Governance*” e, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell’art. 2391-*bis* del codice civile, dove viene altresì fornita informazione sulle operazioni effettuate con parti correlate.

Per quanto non espressamente previsto nella Procedura, si rinvia alla normativa di legge e regolamentare vigente e, ove non diversamente specificato, valgono le definizioni di cui al Regolamento OPC e al codice di *corporate governance* per le società quotate redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* - Edizione 2020 (il “**Codice di Corporate Governance**”), al quale la Società aderisce.

2. PRINCIPALI DEFINIZIONI

2.1 Definizione di “Parte Correlata”

2.1.1 Per “**Parte Correlata**” si intende il soggetto definito come tale dai principi contabili internazionali di volta in volta vigenti ⁽²⁾, adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

2.1.2 La Funzione Responsabile (come *infra* definita), con il supporto di eventuali altre funzioni aziendali ed eventualmente anche tramite appositi strumenti informativi predispone, tiene aggiornato, su base almeno semestrale, e mette a disposizione:

- (a) dell’organo amministrativo della Società,
- (b) delle principali funzioni aziendali della Società, nonché
- (c) degli amministratori e delle principali funzioni aziendali della società controllante, delle Controllate, dei soggetti che esercitano, direttamente o indirettamente il controllo sulla Società e delle società collegate ai sensi dell’art. 2359, comma 3, del codice civile (le “**Collegate**”), per quanto relativo a, o rilevante per, tali società e soggetti

un elenco delle parti correlate della Società (l’“**Elenco Parti Correlate**”).

2.2 Definizione di “Operazione con Parti Correlate”

⁽²⁾Si riporta in Appendice un estratto delle definizioni di “operazioni con parti correlate” e “parti correlate” ai sensi del principio contabile IAS 24. L’Appendice si intenderà aggiornata automaticamente per riflettere le modifiche dei principi contabili di riferimento, senza applicazione delle disposizioni previste per la modifica della presente Procedura.

2.2.1 Per **“Operazione con Parti Correlate”** si intende l’operazione definita come tale dai principi contabili internazionali di volta in volta vigenti ⁽³⁾, adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

2.2.2 Non sono Operazioni con Parti Correlate quelle rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni quali, ad esempio, le operazioni di aumento di capitale della Società in opzione ai propri soci, le operazioni di scissione di tipo proporzionale, le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall’articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell’articolo 132 del TUF.

2.2.3 Sono altresì disciplinati dalla Procedura:

- (a) le Operazioni con Parti Correlate che, per quanto compiute da Controllate, siano riconducibili alla Società medesima in forza di un esame preventivo o di un’approvazione da parte di quest’ultima, secondo quanto indicato nel paragrafo 7 della Comunicazione Applicativa, cui si rinvia; e
- (b) gli obblighi informativi relativi alle Operazioni con Parti Correlate svolte per il tramite delle Controllate come disciplinate dal successivo art. 7 della presente Procedura.

2.3 Definizione di **“Amministratori Indipendenti”**, di **“Amministratori Non Correlati”**, di **“Funzione Responsabile”**, di **“Amministratori Coinvolti”** e di **“Presidio Alternativo”**

Ai fini della Procedura:

- (a) per **“Amministratori Coinvolti”** si intendono gli amministratori che abbiano nell’Operazione con Parte Correlata un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;
- (b) per **“Amministratori Indipendenti”** si intendono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del TUF e dal Codice di *Corporate Governance*;
- (c) per **“Amministratori Non Correlati”**, si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata Operazione con Parti Correlate e dalle sue Parti Correlate;
- (d) per **“Funzione Responsabile”**, si intende la Direzione Finanza e Controllo ovvero, in mancanza o comunque quando non ci si avvalga di alcuna struttura interna, l’organo o il soggetto delegato;
- (e) per **“Presidio Alternativo”** si intende uno dei presidi indicati nell’art. 6.3 della presente Procedura.

2.4 Definizione di **“Esperto Indipendente”**

Ai fini della Procedura, per **“Esperto Indipendente”** si intende una persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla natura dell’incarico conferito. L’indipendenza è verificata dal Comitato (come definito nel successivo

⁽³⁾ Si veda nota 2.

art. 3.1.1), prima del conferimento dell'incarico avendo riguardo, in particolare, alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra l'Esperto Indipendente e (i) la Parte Correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la Società, le Controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società. L'indipendenza è attestata da una dichiarazione che l'Esperto Indipendente rilascia in occasione dell'affidamento dell'incarico.

3. APPROVAZIONE, DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

3.1 Approvazione e modifiche della Procedura

3.1.1 La Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole di un comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, (il “**Comitato Parti Correlate**” o il “**Comitato**”).

3.1.2 Il Comitato si riunisce in tempo utile in vista di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare l'approvazione della Procedura o delle modifiche ad essa inerenti. Il parere del Comitato viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione prima della riunione.

3.1.3 Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente, con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia della stessa nella prassi applicativa.

3.2 Diffusione, entrata in vigore e pubblicazione della Procedura

3.2.1 La Funzione Responsabile trasmette la Procedura, unitamente all'Elenco Parti Correlate, alle principali funzioni aziendali della Società, ivi compresi il Dirigente Preposto – al fine di garantirne il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dalla predetta norma – nonché alle funzioni che devono presidiare il rispetto della Procedura (a titolo esemplificativo, *Internal Audit* e Responsabile della Funzione *Internal Audit*, e al Collegio Sindacale).

3.2.2 Anche ai sensi dell'art. 114, comma 2, TUF, la Procedura è altresì trasmessa, a cura della Funzione Responsabile, ai componenti dell'organo amministrativo e (ove presente) dell'organo di controllo delle Controllate e alle principali funzioni aziendali delle stesse, affinché tali soggetti ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1 I soggetti che, per conto della Società o, nei limiti di quanto previsto dall'art. 7 della presente Procedura, delle Controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, prima di avviarne le trattative, verificano se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno Parte Correlata, facendo riferimento, tra l'altro, all'Elenco Parti Correlate ed avvalendosi, ove necessario, del supporto della Funzione Responsabile. Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata, la Funzione Responsabile, opportunamente informata, comunica all'Amministratore Delegato e

al *Chief Legal Officer* l'intenzione di avviare le trattative relative all'Operazione con Parti Correlate.

4.2 La comunicazione, da redigersi eventualmente anche tramite strumenti informatici, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) dati identificativi della controparte e natura della correlazione;
- (b) tipologia ed oggetto dell'Operazione con Parti Correlate;
- (c) condizioni economiche dell'Operazione con Parti Correlate;
- (d) tempistica prevista;
- (e) motivazioni dell'Operazione con Parti Correlate, elementi di criticità ed eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione;
- (f) eventuali altre operazioni concluse con la stessa Parte Correlata o con soggetti ad essa correlati.

Qualora le condizioni dell'Operazione con Parti Correlate siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard (in conformità ai criteri di cui al successivo art. 9.5.2), la documentazione contiene oggettivi elementi di riscontro.

4.3 Ricevuta la comunicazione di cui al precedente punto 4.2 e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'Operazione con Parti Correlate, la Funzione Responsabile, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato con il supporto della funzione aziendale di volta in volta competente, valuta tempestivamente se:

- (i) sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al successivo art. 9;
- (ii) attivare la procedura di cui al successivo art. 6.

Nel caso *sub* (i) che precede, la Funzione Responsabile provvede a descrivere le attività di verifica effettuate e a porre in essere (ovvero a dare istruzioni in tal senso ad altre funzioni aziendali affinché siano posti in essere) gli adempimenti eventualmente necessari ai sensi del successivo art. 9. La documentazione relativa allo svolgimento di tali attività deve essere conservata a cura delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e dovrà essere messa a disposizione della Funzione Responsabile su richiesta di quest'ultima.

Nel caso *sub* (ii) che precede, la Funzione Responsabile, sentito l'Amministratore Delegato avvia la procedura di cui al successivo art. 6.

5. PRINCIPI GENERALI PER L'APPROVAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Le Operazioni con Parti Correlate rispettano criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e sono poste in essere nell'esclusivo interesse della Società ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Per correttezza sostanziale, si intende la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico, quando ad esempio il prezzo di trasferimento di un bene sia allineato con i prezzi di mercato e, più in generale, quando l'operazione non è stata

Ferme restando le previsioni della presente Procedura per l'applicazione dei Presidi Alternativi di cui al successivo art. 6.3, è riservata in ogni caso alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società (con astensione dell'eventuale Amministratore Coinvolto) ogni decisione e/o deliberazione in merito a Operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza, come individuate ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento OPC (le “**Operazioni di Maggiore Rilevanza**”).

6. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

6.1 Operazioni con Parti Correlate di minore rilevanza che non rientrano nella competenza dell'Assemblea

6.1.1 Ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in relazione all'esame e all'approvazione delle operazioni indicate nel precedente art. 5, nonché il disposto dell'art. 2391 del codice civile, le Operazioni con Parti Correlate di minore rilevanza (le “**Operazioni di Minore Rilevanza**”) che non siano di competenza assembleare sono approvate e/o eseguite dal soggetto competente per la relativa approvazione e/o esecuzione secondo le regole di *governance* della Società, previo motivato parere non vincolante del Comitato.

6.1.2 Una volta qualificata l'operazione come Operazione con Parti Correlate secondo quanto indicato al precedente art. 4 ed esclusa l'applicazione di una delle ipotesi di esenzione di cui al successivo art. 9, la Funzione Responsabile ne dà tempestiva comunicazione al soggetto competente per l'approvazione e/o l'esecuzione dell'Operazione con Parti Correlate; quest'ultimo, valutata positivamente la fattibilità dell'Operazione con Parti Correlate, trasmette, per il tramite della Funzione Responsabile, al Comitato, con tempestività e congruo anticipo rispetto alla data di approvazione dell'Operazione con Parti Correlate, informazioni scritte complete ed adeguate sull'Operazione con Parti Correlate.

6.1.3 L'informativa di cui al precedente art. 6.1.2 deve quanto meno avere ad oggetto:

- (a) la natura della correlazione, con l'indicazione della Parte Correlata;
- (b) l'oggetto dell'Operazione con Parti Correlate e le modalità esecutive della stessa;
- (c) le condizioni temporali ed economiche dell'Operazione con Parti Correlate, ivi compreso il controvalore dell'Operazione con Parti Correlate;

influenzata dal rapporto di correlazione o quanto meno detto rapporto non abbia determinato l'accettazione di condizioni ingiustificatamente penalizzanti per la Società. Per correttezza procedurale si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione e, pertanto, il rispetto di quelle norme attraverso le quali si esclude, almeno potenzialmente, che le Operazioni con Parti Correlate determinino un ingiustificato pregiudizio alle ragioni della Società e dei suoi investitori. In particolare, gli elementi essenziali della correttezza procedurale sono: (i) il rispetto delle regole previste per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate; (ii) l'informazione fornita ai soggetti chiamati a decidere del suo compimento, i quali devono essere puntualmente messi a conoscenza della sussistenza di un rapporto di correlazione (natura, origine e portata) nonché dell'eventuale influenza che esso può avere avuto nella decisione di porre in essere l'operazione e nella definizione delle condizioni della stessa Operazione con Parte Correlata; (iii) la motivazione delle ragioni di convenienza per l'Emittente – sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 2391 e 2497-ter del codice civile in tema di operazioni concluse in presenza di un amministratore interessato o in caso di direzione e coordinamento di società – al fine di consentire l'apprezzamento dell'influenza del rapporto di correlazione sulla definizione delle condizioni dell'Operazione con Parte Correlata.

- (d) una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione con Parti Correlate, ivi inclusi gli impatti sugli interessi dei soggetti coinvolti, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili;
- (e) le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'Operazione con Parti Correlate nonché le valutazioni sulla congruità del corrispettivo / valore rispetto ai valori di mercato per operazioni simili;
- (f) gli interessi e le motivazioni sottostanti l'Operazione con Parti Correlate, nonché gli eventuali elementi di criticità e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione.

6.1.4 Qualora le condizioni di un'Operazione con Parti Correlate siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

6.1.5 La suddetta informativa può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie. Il Comitato può in ogni caso richiedere informazioni aggiuntive.

6.1.6 Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'Operazione con Parti Correlate, il Comitato ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion*. A tal fine, il Comitato potrà indicare al Consiglio di Amministrazione della Società l'Esperto Indipendente o gli Esperti Indipendenti da nominare ai fini dell'Operazione con Parti Correlate e l'incarico dovrà prevedere espressamente che l'Esperto Indipendente o gli Esperti Indipendenti assista/no specificamente il Comitato nello svolgimento delle sue funzioni. Le perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion* vengono trasmesse al Comitato dagli Esperti Indipendenti nei giorni precedenti la riunione del Comitato, con congruo anticipo rispetto alla stessa.

6.1.7 Il Comitato, nel formulare il proprio parere, svolge anche considerazioni relative all'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parti Correlate nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6.1.8 Il parere motivato del Comitato, con indicazione delle eventuali condizioni cui la conclusione e/o l'esecuzione dell'Operazione con Parti Correlate sono subordinate, deve essere reso in tempo utile unitamente alle eventuali perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion* richieste a Esperti Indipendenti e a tutte le informazioni trasmesse al Consiglio di Amministrazione.

6.1.9 L'Amministratore Coinvolto è tenuto ad astenersi dalla votazione sull'Operazione con Parti Correlate.

6.1.10 Nel corso dell'eventuale riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare l'Operazione con Parti Correlate, il Comitato illustra al Consiglio di Amministrazione il proprio motivato parere.

6.1.11 Il verbale della deliberazione di approvazione (del Consiglio di Amministrazione o di altro eventuale organo collegiale interno o della determina o decisione dell'Amministratore Delegato) dell'Operazione con Parti Correlate riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parti Correlate e alla convenienza e alla correttezza

sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato.

6.1.12 Qualora l'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza rientri nella competenza degli Amministratori Delegati della Società (ove nominati), del Comitato Esecutivo (ove costituito) di Amministratori esecutivi o di dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché l'illustrazione degli elementi principali del parere del Comitato sono riportati nella determina o decisione dell'Amministratore Delegato e forniti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nel corso della prima riunione utile.

6.1.13 Ove l'Operazione di Minore Rilevanza venga approvata, viene successivamente fornita al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, una completa informativa in merito alla stessa Operazione di Minore Rilevanza.

6.1.14 Fermo quanto previsto dall'art. 17 MAR, nel caso di una o più Operazioni con Parti Correlate approvate pur in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato, il Consiglio di Amministrazione della Società, con il supporto della Funzione Responsabile e dei soggetti coinvolti nelle operazioni, predispone e mette a disposizione del pubblico entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali Operazioni con Parti Correlate nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere del Comitato.

6.1.15 Nel medesimo termine di cui al precedente punto 6.1.14, il parere del Comitato è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito *internet* della Società www.denora.com, alla sezione "*Governance*".

6.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza che non rientrano nella competenza dell'Assemblea

6.2.1 L'organo competente per l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza è il Consiglio di Amministrazione (salvo il caso di operazioni di competenza assembleare) che delibera previo motivato parere vincolante del Comitato in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6.2.2 Alle Operazioni di Maggiore Rilevanza si applica la disciplina prevista dal presente art. 6.2, nonché le disposizioni di cui ai precedenti artt. da 6.1 a 6.11 e degli artt. 6.14 e 6.15.

6.2.3 Il Comitato o uno o più dei suoi componenti a ciò delegati è coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato che deve contenere le informazioni significative richieste ai fini della pubblicazione del documento informativo secondo le indicazioni di cui all'Allegato 4 del Regolamento OPC. Il Comitato, per mezzo del suo presidente o di suoi delegati, ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e/o dell'istruttoria.

- 6.2.4. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla base della documentazione istruttoria e del parere vincolante del Comitato. La deliberazione dà conto delle motivazioni in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza nonché della convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere del Comitato è parte integrante del verbale della riunione nella quale il Comitato ha espresso il parere o viene allegato a tale verbale.
- 6.2.5 La disciplina di cui al presente art. 6.2 si applica anche alla fase delle trattative, alla fase istruttoria e alla fase di approvazione delle proposte di deliberazione da formulare all'Assemblea in relazione a Operazioni di Maggiori Rilevanza di competenza dell'Assemblea.
- 6.2.6 Alle Operazioni di Maggiore Rilevanza si applicano le disposizioni dell'art. 5 del Regolamento OPC (*"Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate"*).
- 6.3 Presidi alternativi in caso di correlazione di uno o più Amministratori Indipendenti rispetto ad una determinata Operazione con Parti Correlate**
- 6.3.1 Qualora in relazione ad una determinata Operazione con Parti Correlate uno (o più) dei componenti del Comitato dichiarino di essere Amministratore Coinvolto con riferimento alla specifica Operazione con Parti Correlate, il motivato parere del Comitato dovrà essere rilasciato dall'Amministratore Indipendente o dagli Amministratori Indipendenti non correlati membri del Comitato o, in loro assenza, dal Collegio Sindacale (ove i suoi componenti possano considerarsi non correlati in conformità alla valutazione di non correlazione alla base della individuazione degli Amministratori Non Correlati). È fatta salva la facoltà di nominare un Esperto Indipendente.
- 6.3.2 Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio Sindacale medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
- 6.3.3 Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere dell'Esperto Indipendente, l'incarico di Esperto Indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'Operazione con Parti Correlate o Parti Correlate della Società o della controparte dell'Operazione con Parti Correlate. All'atto della nomina, l'Esperto Indipendente deve dichiarare la propria indipendenza che deve essere verificata dal Consiglio di Amministrazione; qualora intercorrano (o siano intercorse nel passato) tra l'Esperto Indipendente e la Società relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie, l'Esperto Indipendente deve dichiararne l'esistenza e motivare le ragioni della loro inidoneità a compromettere la propria indipendenza.
- 6.3.4 Ai fini di tale valutazione, si considerano anche le eventuali predette relazioni (in essere o intercorse) tra l'Esperto Indipendente e (i) la Parte Correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli Amministratori delle predette società; (ii) la Società, le Controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli Amministratori delle predette società.
- 6.3.5 Si applicano, *mutatis mutandis*, le previsioni contenute nel presente art. 6.3 per il caso in cui il parere sia espresso dall'Amministratore Indipendente.

6.4 Operazioni con Parti Correlate di competenza assembleare

Quando un'Operazione con Parti Correlata è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase dell'istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente art. 6.2.

7. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE

Fermi restando i casi di esclusione di cui all'art. 9 della presente Procedura e gli obblighi informativi applicabili, le Operazioni con Parti Correlate che siano compiute dalla Società per il tramite di una Controllata (per tali intendendosi le Operazioni con Parti Correlate che, per quanto compiute dalla Controllata, siano riconducibili alla Società in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima) si istruiscono e si approvano secondo le modalità istruttorie e d'approvazione di cui ai precedenti articoli 6.1 e 6.2.

Al riguardo, e fermo quanto indicato negli orientamenti interpretativi tempo per tempo emanati dalla Consob:

- ✓ si considera sottoposta all'“esame” o all'“approvazione” della Società ogni Operazione con Parti Correlate compiuta da Controllate – italiane o estere – preventivamente esaminata o approvata dal Consiglio di Amministrazione, un organo delegato o un esponente aziendale della Società in forza delle deleghe conferitegli, anche in assenza di deliberazioni espresse da parte degli organi della Società o di regolamenti interni;
- ✓ per “esame” non si intende la mera ricezione di informazioni sull'Operazione con Parti Correlate compiuta dalla Controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari) ma ogni valutazione dell'Operazione con Parti Correlate che possa condurre a un intervento – anche sotto forma di parere non vincolante – in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte della Controllata. Le Controllate forniscono alla Società tutte le necessarie informazioni per le finalità previste dalla presente Procedura e dal Regolamento OPC.

8. DELIBERE QUADRO

Ai sensi dell'art 12 del Regolamento OPC, le Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, da realizzarsi anche tramite Controllate, possono essere approvate mediante il ricorso a delibere quadro.

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento OPC, anche in tema di informativa al pubblico, alle delibere quadro si applicano le disposizioni del precedente art. 6, ferma restando la competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione della Società qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate oggetto della delibera, cumulativamente considerate, sia superiore alle soglie di cui al successivo art. 10.2.2 (o, nel caso in cui l'operazione sia compiuta dalla Controllata, dell'organo amministrativo della medesima in forma collegiale, ove presente).

Le delibere quadro adottate in conformità al presente articolo 8 non possono avere efficacia superiore ad un anno e si devono riferire a Operazioni con Parti Correlate sufficientemente

determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione relativa alle condizioni previste.

L'Amministratore Delegato, con il supporto della Funzione Responsabile, rende una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi del successivo art. 10.2 se il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate oggetto della medesima delibera superi una delle soglie di rilevanza individuate al successivo art. 10.2.2.

Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le previsioni dei precedenti artt. 6 e 7. Le Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nel successivo art. 10.2.

9. CASI DI ESENZIONE EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO OPC

9.1 Operazioni escluse

Fermi restando i casi di esclusione di cui all'art. 13, commi 1 e 4 del Regolamento OPC, le disposizioni della Procedura non si applicano:

- (a) alle Operazioni con Parti Correlate di importo esiguo di cui all'art. 9.2 che segue;
- (b) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF ed alle relative operazioni esecutive (*cfr.* successivo art. 9.3);
- (c) alle deliberazioni assembleari diverse da quelle indicate all'art. 13, comma 1, del Regolamento OPC, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 13, comma 3, lettera b), del Regolamento OPC (*cfr.* successivo art. 9.4);
- (d) alle deliberazioni, rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, indicate all'articolo 13, comma 1-*bis*, del Regolamento OPC, ivi incluse le operazioni di aumento di capitale in opzione, scissione proporzionale, riduzione di capitale e gli acquisti di operazioni proprie;
- (e) alle Operazioni con Parti Correlate ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* di cui al successivo art. 9.5;
- (f) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra Controllate e alle operazioni con le Collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come “*significativi*” di cui al successivo art. 9.7.;
- (g) alle Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di altre Operazioni con Parti Correlate che abbiano già formato oggetto di esame ed approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato.

In relazione alle Operazioni con Parti Correlate alle quali non si applicano le disposizioni della presente Procedura, di cui alle precedenti lettere (b), (c), (d), (e), (f) e (g), si applicano in ogni caso gli obblighi di informativa periodica previsti dal successivo art. 10.3 e dall'art. 5, comma 8, del Regolamento OPC.

9.2 Operazioni di Importo Esiguo

9.2.1 Le Operazioni di Importo Esiguo (come nel seguito definite) sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento OPC e della presente Procedura e potranno essere realizzate, nei limiti dei poteri rispettivamente attribuiti, dal soggetto di volta in volta competente della Società ovvero dagli Amministratori esecutivi e dai dirigenti muniti di delega delle Controllate, fermi restando gli obblighi di informativa di cui al successivo art. 10.1.

9.2.2 Ai fini della Procedura, per “**Operazioni di Importo Esiguo**” si intendono le Operazioni con Parti Correlate, siano esse persone fisiche o persone giuridiche, il cui valore non superi l'importo annuale di Euro 300.000 (qualora la controparte sia una persona giuridica) o l'importo di Euro 100.000 (qualora la controparte sia una persona fisica).

9.2.3 L'esclusione di cui al precedente art. 9.2.1 non si applica nel caso di più Operazioni di Importo Esiguo, realizzate in virtù di un disegno unitario, concluse con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società, che, cumulativamente considerate, superino gli importi sopra indicati.

9.3 Piani di compensi ex art. 114-bis del TUF

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, lettera a), del Regolamento OPC, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento OPC e della presente Procedura i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive.

Ai piani di compensi ex art. 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive si applicano gli obblighi in materia di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale previsti dalle disposizioni *pro tempore* vigenti.

9.4 Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di altri dirigenti con responsabilità strategiche

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, lettera b), del Regolamento OPC, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento OPC e della presente Procedura le deliberazioni in materia di remunerazioni degli Amministratori, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento OPC, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Ai fini dell'esclusione, è necessario che:

- (a) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
- (b) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da Amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;

- (c) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto dell'Assemblea della Società una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- (d) la remunerazione assegnata sia conforme alla politica di remunerazione e sia quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

9.5 Operazioni con Parti Correlate ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*

9.5.1 Per “**Operazioni Ordinarie**” si intendono le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società e della connessa attività finanziaria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del Regolamento OPC).

Per la qualificazione dell'Operazione con Parti Correlate come “Operazione Ordinaria” si tiene conto dei criteri indicati nel par. 3 della Comunicazione Applicativa cui si rinvia, e, in ogni caso, sono considerate Operazioni Ordinarie le seguenti operazioni: contratti per la prestazione di servizi (inclusi i contratti per la fornitura di servizi IT), contratti di natura finanziaria connessi all'ordinario esercizio dell'attività operativa e ogni altra Operazione con Parti Correlate rientrante nell'operatività ordinaria della Società o delle Controllate e/o connessa alle relative attività finanziarie (ivi incluse le operazioni di *cash pooling*).

Sono inoltre rientranti nell'ambito dell'ordinario esercizio dell'attività operativa le Operazioni con Parti Correlate in relazione alle quali ricorrano le seguenti condizioni:

- (a) le dimensioni, la struttura, l'oggetto e la frequenza dell'Operazione con Parti Correlate non presentino aspetti di anomalia e siano coerenti con quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla società interessata;
- (b) i termini e le condizioni contrattuali non si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali della società interessata;
- (c) il corrispettivo sia monetario;
- (d) l'Operazione con Parti Correlate non sia anomala con riferimento alle caratteristiche della controparte; e
- (e) l'Operazione con Parti Correlate non sia anomala in relazione al momento in cui viene approvata o eseguita.

9.5.2 Per Operazioni Ordinarie “**concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard***” si intendono:

- (a) le Operazioni con Parti Correlate concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio;
- (b) le Operazioni con Parti Correlate basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti;
- (c) le Operazioni con Parti Correlate poste in essere con soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), del Regolamento OPC);

- (d) le Operazioni con Parti Correlate concluse a seguito, o nel contesto, di procedure competitive disciplinate da norme di diritto pubblico;
- (e) le Operazioni con Parti Correlate concluse a seguito di affidamento diretto nel rispetto di norme di diritto pubblico; e
- (f) le Operazioni con Parti Correlate le cui condizioni sono definite nell'ambito di una procedura competitiva e trasparente, adeguatamente documentata e verificabile, disciplinata da regole aziendali generali ovvero da regole coerenti con le procedure di legge per l'acquisizione di beni e servizi.

L'identificazione delle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* di cui al presente art. 9.5 è rimessa alla valutazione della Funzione Responsabile, la quale può avvalersi a tal fine del Comitato e riferisce in ogni caso agli Amministratori Delegati riguardo all'esito della valutazione svolta.

9.6 Disciplina applicabile

Le Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni disposizione della presente Procedura e del Regolamento OPC (le “**Operazioni Ordinarie Esenti**”), ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5, comma 8 del Regolamento OPC in materia di informativa contabile periodica.

All'organo competente a deliberare e/o eseguire l'Operazione Ordinaria Esente dovrà comunque essere fornita, in tempo utile anteriormente all'approvazione dell'Operazione Ordinaria Esente medesima, un'informativa completa ed adeguata sull'Operazione Ordinaria Esente, ivi inclusa la documentazione contenente elementi di riscontro relativi alla sussistenza delle condizioni di mercato o *standard*.

Nel caso in cui le Operazioni Ordinarie Esenti siano Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi del successivo art. 10.2, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 MAR, la Società provvederà a:

- (a) coinvolgere tempestivamente il Comitato nella valutazione dell'applicabilità della presente esenzione;
- (b) comunicare alla Consob e agli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate, entro sette giorni dall'approvazione dell'Operazione Ordinaria Esente, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle Operazioni Ordinarie Esenti nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione Ordinaria Esente sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- (c) indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento OPC, quali tra le operazioni oggetto di informativa siano Operazioni Ordinarie Esenti di cui al presente articolo.

9.7 Operazioni con Parti Correlate con e tra Controllate e/o Collegate

Le Operazioni con Parti Correlate con o tra Controllate, anche congiuntamente, nonché le Operazioni con Parti Correlate con le Collegate sono escluse dall'ambito della presente Procedura qualora nelle Controllate o nelle Collegate controparti dell'Operazione con Parti Correlate non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate alla Società, fermi restando tuttavia gli obblighi di informativa di cui al successivo art. 10.

La significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella Controllata o nella Collegata è rimessa alla valutazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, con il supporto della Funzione Responsabile, o è rimessa al Consiglio di Amministrazione nel caso in cui la valutazione medesima circa la significatività di interesse riguardi lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato. Fermo quanto precede, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato rimettono la valutazione al Comitato e/o al Consiglio di Amministrazione qualora lo ritengano opportuno tenuto tra l'altro conto del valore economico dell'Operazione con Parti Correlate e/o delle caratteristiche specifiche dell'Operazione con Parti Correlate.

La valutazione della significatività degli interessi, a cura del Consiglio di Amministrazione, e/o del Comitato (a seconda del caso), è effettuata:

- (a) tenendo conto, tra l'altro, della sussistenza di eventuali rapporti partecipativi tra la Controllata o la società collegata dell'Emittente e altre Parti Correlate alla Società medesima o di eventuali rapporti di natura patrimoniale tra la Controllata o la Collegata, da una parte, e altre Parti Correlate della Società, dall'altra;
- (b) in conformità a quanto indicato nel par. 21 della Comunicazione Applicativa cui si rinvia e, in particolare, considerando significativi gli interessi del soggetto che controlla la Società, laddove la partecipazione da esso detenuta (anche indirettamente) nella società controparte dell'Operazione con Parti Correlate, controllata da, o collegata a, la Società abbia un peso effettivo superiore a quello della partecipazione che lo stesso detiene nella Società;
- (c) non considerando significativi gli interessi derivanti dalla mera condivisione di uno o più Amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e la Controllata o la Collegata (*cfr.* art. 14, comma 2, Regolamento OPC);
- (d) considerando significativi gli interessi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalla Controllata o dalla Collegata con le quali l'Operazione con Parti Correlate è compiuta.

10 INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

10.1 Informativa interna sulle Operazioni con Parti Correlate

10.1.1 L'Amministratore Delegato, con il supporto della Funzione Responsabile e dei soggetti coinvolti nelle Operazioni con Parti Correlate, fornisce al Consiglio di Amministrazione, al Comitato e al Collegio Sindacale della Società una adeguata informativa su base trimestrale:

(a) sull'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate rilevanti ai sensi della Procedura e del Regolamento OPC nonché delle Operazioni con Parti Correlate oggetto di esenzione ai sensi dell'art. 13, comma 3 lettera c), approvate nel trimestre e sulle loro principali caratteristiche e condizioni;

(b) sull'attuazione delle delibere quadro di cui al precedente art. 8.

10.1.2I medesimi obblighi informativi periodici si applicano anche con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate approvate dalle Controllate nel trimestre di riferimento, alle principali caratteristiche e condizioni delle medesime e alle Operazioni con Parti Correlate effettuate dalle Controllate (diverse dalle attività infragruppo) in regime di esenzione. Per tali Operazioni con Parti Correlate l'Amministratore Delegato si avvale del supporto della Funzione Responsabile e delle competenti funzioni aziendali della Controllata interessata.

10.1.3 Sono fatti salvi, in ogni caso, gli obblighi informativi per le Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui all'art. 5 del Regolamento OPC e al successivo art. 10.2.

10.2 Informativa al pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza

10.2.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, realizzate anche per il tramite di Controllate, la Società predispone un documento informativo redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 del Regolamento OPC.

10.2.2 Sono da considerarsi “**Operazioni di Maggiore Rilevanza**” le Operazioni con Parti Correlate poste in essere dalla Società direttamente o per il tramite delle Controllate, nelle quali:

(a) l'indice di rilevanza del controvalore, ossia, il rapporto tra il controvalore dell'Operazione con Parti Correlate e il patrimonio netto della Società, ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società, rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte); ovvero

(b) l'indice di rilevanza dell'attivo, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione con Parti Correlate e il totale attivo della Società; ovvero

(c) l'indice di rilevanza del passivo, ossia il rapporto tra il totale delle passività della società oggetto dell'Operazione con Parti Correlate e il totale attivo della Società,

sia superiore alla soglia del 5%, il tutto come meglio definito e dettagliato nell'Allegato 3 al Regolamento OPC e nella Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

10.2.3 L'obbligo di pubblicazione del documento informativo sorge anche qualora siano compiute più Operazioni con Parti Correlate nel corso del medesimo esercizio, con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza di cui sopra (c.d. “operazioni cumulate”). Ai fini del predetto cumulo rilevano anche le operazioni compiute da Controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente esenti ai sensi del art. 9 della presente Procedura.

10.2.4 Il documento informativo è pubblicato nei termini e con le modalità indicate dall'art. 5 del Regolamento OPC.

10.3 Informativa contabile periodica

Nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione vengono fornite informazioni relative a:

- (a) Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento anche per il tramite di Controllate;
- (b) altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'art. 2426, comma 2, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- (c) qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

10.4 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 17 MAR

Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 MAR, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- (a) la descrizione dell'Operazione con Parti Correlate;
- (b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione con Parti Correlate è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione con Parti Correlate;
- (d) se l'Operazione con Parti Correlate supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'art. 10.2.2 della presente Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC;
- (e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esenzione previsto dalla presente Procedura ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento OPC;
- (f) l'eventuale approvazione dell'Operazione con Parti Correlate nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

Ai sensi della Comunicazione Applicativa, con riguardo ai casi in cui l'emittente non pubblichi il documento informativo ai sensi del precedente art. 10.2, sia perché l'operazione non supera le soglie di rilevanza identificate ai sensi del precedente art. 10.2.2, sia perché si applicano i casi e le facoltà di esenzione previste dal precedente art. 9, tra gli elementi informativi che possono rilevare ai fini del rispetto dell'art. 17 MAR, in materia di Operazioni con Parti Correlate che costituiscono, di norma, parametro di riferimento ai fini delle richieste da parte della Consob di pubblicazione di informazioni integrative in merito ai comunicati relativi a dette operazioni rientrano, a titolo esemplificativo, i seguenti: (i) le caratteristiche essenziali

dell'Operazione con Parti Correlate (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.); (ii) le motivazioni economiche dell'Operazione con Parti Correlate (iii) l'illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione con Parti Correlate in questione; (iv) le modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione con Parti Correlate, nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; (v) nel caso in cui le condizioni economiche dell'Operazione con Parti Correlate siano ritenute equivalenti a quelle di mercato o *standard*, oltre alla dichiarazione in tal senso, l'indicazione degli oggettivi elementi di riscontro; (vi) l'eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell'Operazione con Parti Correlate e, in tale caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo, nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate.

APPENDICE

Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Parte Correlata: una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (*i.e.* la Società).

Un soggetto è parte correlata alla Società:

- (a) in caso di una persona fisica o di uno stretto familiare di quella persona, se tale persona:
 - i. controlla, anche congiuntamente la Società;
 - ii. ha un'influenza notevole sulla Società;
 - iii. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
- (b) in caso di altre entità, se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - i. l'entità e la Società fanno parte dello stesso gruppo;
 - ii. l'entità è una società collegata della Società;
 - iii. l'entità è una *joint venture* in cui la Società è una partecipante;
 - iv. l'entità è una società collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte la Società;
 - v. l'entità è una *joint venture* di una terza parte e la Società è una società collegata della terza parte;
 - vi. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della Società o di un'entità ad essa correlata;
 - vii. l'entità è controllata o controlla congiuntamente una persona di cui al punto (a);
 - viii. una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante)
 - ix. l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*.

Ai fini della presente definizione, valgono le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche” indicate nei Principi Contabili Internazionali e altresì contenute nell’Appendice al Regolamento OPC.

Operazione con parte correlata: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Devono ritenersi comunque incluse nelle Operazioni con Parti Correlate: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate e (ii) ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con responsabilità strategiche.